

FOGLIO INFORMATIVO

Dilazioni di pagamento

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

SEZIONE 1 - Informazioni sulla società

Denominazione: Bcc Factoring S.p.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana 41/47- 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 18.000.000 interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 08014440583

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 639923

Partita IVA: n. 15240741007

Sito internet: www.bccfactoring.it **Indirizzo di posta elettronica:** info@bccfactoring.it

Numero di telefono: 02- 3343.40.1

Iscritta nell'Elenco Speciale presso Banca d'Italia di cui all'art.106 del D.Lgs N.385/93 con il numero 5:

Codice ABI: 32655

Gruppo Bancario di appartenenza: Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari.

Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

SEZIONE 2 - Che cosa sono le Dilazioni di pagamento

Struttura e funzione economica

Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

La durata della dilazione è convenuta con il debitore.

Rischi a carico del cliente

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo.

In caso di mancato pagamento anche di uno soltanto dei crediti ceduti alla scadenza del termine di dilazione ovvero il mancato puntuale pagamento delle fatture per competenze o altri oneri e/o la presenza di elementi pregiudizievoli, il factor può avvalersi della decadenza del beneficio del termine (ex. Art. 1186 C.C.) con la conseguente facoltà di procedere alla revoca della dilazione concessa.

In caso di finanziamenti in divisa diversa da quella del Credito oggetto di Cessione, resta a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

BCC Factoring S.p.A.

Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di **Iccrea Banca S.p.A.**, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Sede legale: Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma

Direzione Generale: Via Carlo Esterle 11, 20132 Milano

T +39 02 3343401 F +39 06 7207 8408

info@bccfactoring.it www.bccfactoring.it

Capitale sociale Euro 18.000.000,00 i.v.

R.I. e C.F. 08014440583 R.E.A. di Roma n. 639923

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007

Iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) con il n. 5

Società iscritta ad Assifact Associazione Italiana per il Factoring

SEZIONE 3 - Condizioni Economiche Massime Applicabili
(divisore civile 365)

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE MASSIMO	CALCOLO
TASSO DI DILAZIONE			
D312	INTERESSI DI DILAZIONE	9,50%	POSTICIPATO
D313	INTERESSE OVER MATURITY	9,50%	POSTICIPATO
<i>I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi media mensile, TUS, SOFR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Se previsto contrattualmente, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo, che il parametro assunto a riferimento presenti un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.</i>			
D101	COMMISSIONI FLAT NETTE DEBITORE	2,00%	
	TASSO DI MORA PER SERVIZI DI DILAZIONE	BCE + 8 punti	Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati
<i>Il tasso di Mora, ove applicato, non potrà comunque mai superare il tasso soglia per il trimestre di riferimento, come pubblicato tempo per tempo da Banca d'Italia per la corrispondente categoria di crediti.</i>			
COMMISSIONI			
D103	COMMISSIONI DEBITORE FLAT CREDITI CEDUTI	2,00%	DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
D104	COMMISSIONI DEBITORE FLAT CREDITI DILAZIONATI	2,00%	DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
D108	COMM. FLAT PER MESI DURATA DILAZIONE	0,50%	DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DELLE FATTURE DILAZIONATE PER IL NUMERO DI MESI DI DURATA DELLA DILAZIONE
D109	COMMISSIONE DEBITORE LORDE FINE MESE	2,00%	DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE
D110	COMMISSIONE MENSILE RITARDATO PAGAMENTO	0,50%	DA APPLICARSI FLAT SUI PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE LA SCADENZA ORIGINARIA O DILAZIONATA
ALTRE CONDIZIONI E SPESE			
D150	SP HANDLING SU FATTURA O DOC SIMIL	€ 25	
D158	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	€ 10	
D182	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO MENSILE	€ 55	
D188	SPESE DICHIARAZIONI USO REVISORI CONTABILI DEL CLIENTE	€ 100	

D201	SPESE INCASSO EFFETTI	€ 30
D202	SPESE HANDLING DOCUMENTI: SDD	€ 30
D223	SPESE INSOLUTI SDD	€ 100
D224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	€ 100
D231	SPESE RICHIAMO RB/EFFETTI	€ 26
D404	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€ 2.500
D403	SPESE RINNOVO PRATICA DEBITORE	€1.200
D174	COMMISSIONI PER INVIO CERTIFICAZIONE BILANCIO AI REVISORI	€ 250
GIORNI VALUTA		
D502	GG VALUTA LAVOR. PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo bonifico bancario	15 Giorni SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA

SEZIONE 4 – Altre condizioni economiche

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo a qualunque titolo dovuta, ed IVA in quanto dovuta. Saranno inoltre a carico del fornitore cedente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti pro solvendo o divenuti tali, nonché degli interessi, anche ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, oltre alle spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del cedente stesso e di eventuali coobbligati. L'applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm).

Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.

SEZIONE 5 – Recesso e reclami

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni.

Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del contratto sono 15 (quindici) giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti:

1. BCC Factoring S.p.A. - Via Esterle, 11 - 20132 Milano
2. e – mail: ufficio.reclami@bccfactoring.it
3. PEC: reclamibccf@pec.it

L'intermediario deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

SEZIONE 6 – Legenda

Società di factoring (o factor)	oltre alla BCC FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Cedente (o anche fornitore cedente)	l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)
Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Spese handling	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Reclamo	ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

SEZIONE 7 – Eventuale Offerta fuori sede

Da compilare con i **dati del soggetto che entra in contatto con il cliente** (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)

Dipendente

Nome e
Cognome.....
Qualifica:
.....
Riferimenti: Telefono:.....
e-mail:.....

Altro soggetto

Nome e
Cognome:.....
Qualifica:
.....
Società:
.....
Riferimenti: Telefono:.....
e-mail:.....
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):
.....

BCC FACTORING S.p.A.

Sede Legale Via Lucrezia Romana 41/47 – 00178 ROMA

Sede Operativa Via Esterle n.11 - 20132 MILANO

www.bccfactoring.it